

D.P.G.R. 1 febbraio 1990 n. 045/Pres.

Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di protezione civile della regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia. – Approvazione.

Il Presidente della Giunta regionale

Premesso che, ai sensi dell'art. 16, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è stata istituita la Direzione regionale della protezione civile, quale struttura a rilevanza generale con compiti di coordinamento unitario della materia, ed in particolare delle attività e delle azioni di previsione e prevenzione, nonché degli interventi in emergenza;

Considerato che le attività di competenza della Direzione regionale della protezione civile comportano il frequente impiego esterno di personale che deve soddisfare a rilevamenti, controlli e interventi, non soltanto successivamente all'emergenza, ma anche e soprattutto, per una corretta gestione delle attività di previsione e prevenzione, prima del verificarsi di un evento calamitoso;

Considerato, inoltre, che per lo svolgimento delle attività operative sul territorio da parte della Direzione regionale della protezione civile, caratterizzate da una continua mobilità in condizioni sia ordinarie che straordinarie ed in situazioni ambientali di ogni tipo, devono essere utilizzati tutti i mezzi a disposizione della stessa Direzione regionale, ivi compresi quelli conferiti in comodato a strutture regionali e provinciali, a Enti locali e ad Associazioni di volontariato per il tempestivo impiego per operazioni di protezione civile;

Atteso che risulta indispensabile rendere immediatamente riconoscibili e qualificabili gli operatori addetti, impegnati in azioni di protezione civile, nonché dotare i mezzi dagli stessi impiegati di segni di riconoscimento anche a distanza e dall'alto;

Considerata, inoltre, necessaria l'identificazione delle apparecchiature e degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi finanziati o dati in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali e di quelli finanziati o forniti in comodato alle formazioni volontarie:

Constatata, di conseguenza, l'esigenza di realizzare un emblema da fornire agli operatori e per dotare i mezzi e le attrezzature impiegati in attività di protezione civile al fine di evidenziare l'organizzazione operativa regionale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione di un Regolamento contenente «Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», al fine di un corretto utilizzo dell'emblema ufficiale della protezione civile regionale;

Visti gli artt. 134 e segg. della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;

Sentito il parere espresso dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 15 dicembre 1989;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 25 gennaio 1990;

Decreta

È approvato l'allegato regolamento, che fa parte integrante del presente decreto contenente «Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare quale regolamento della Regione.

Articolo 1

È adottato quale contrassegno distintivo di protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'emblema di forma quadrata secondo lo specifico grafico contenuto nell'allegato «A» del presente regolamento.

Articolo 2

L'emblema è apposto o riprodotto:

- a) sugli automezzi in dotazione alla Direzione regionale della protezione civile, anche se forniti in comodato gratuito a strutture regionali e provinciali, a Enti locali, singoli o consorziati e ad Associazioni di volontariato;
- b) su altri automezzi temporaneamente destinati all'uso di personale regionale assegnato a servizi di protezione civile, anche a mezzo di vetrofanie;
- c) sulle tessere di qualificazione del personale addetto alle attività di protezione civile;
- d) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale, anche volontario, addetto alle attività di protezione civile;
- e) sulle apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, attrezzature e mezzi operativi finanziati o dati in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali e su quelli finanziati o forniti in comodato gratuito alle formazioni volontarie.

Articolo 3

I mezzi propri della Direzione regionale della protezione civile sono di colore bianco.

Per facilitarne il riconoscimento anche a distanza e dall'alto essi porteranno sulla fiancata e sul tetto una striscia di colore arancione rifrangente interrotta al centro degli sportelli anteriori e del tetto dall'emblema di cui all'art. 1.

Lo stesso emblema dovrà contraddistinguere i mezzi di cui al precedente art. 2, lett. a).

Articolo 4

Al personale in servizio continuativo presso la Direzione regionale della protezione civile è fornita apposita tessera di qualificazione intestata «Direzione regionale della protezione civile» recante, oltre alla foto dell'interessato ed all'emblema, i seguenti dati personali: cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e numero di matricola.

Al personale regionale messo temporaneamente o saltuariamente a disposizione della Direzione regionale della protezione civile è fornita la tessera di qualificazione recante in sostituzione della foto la scritta «Temporaneo» completata dalla data di scadenza della validità.

La suddetta tessera di qualificazione è realizzata secondo lo specifico grafico contenuto nell'allegato «B» del presente regolamento.

Articolo 5

Il personale regionale provvisoriamente incaricato, allo scadere dell'attività di protezione civile, è tenuto a riconsegnare alla Direzione regionale della protezione civile la tessera di qualificazione e ogni altro mezzo di distinzione fornitogli per l'espletamento del servizio.

Articolo 6

Agli operatori volontari di protezione civile, iscritti nell'Elenco regionale del volontariato ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e del Regolamento di applicazione approvato con D.P.G.R. 12 settembre 1988, n. 0366/Pres. verrà consegnata, a cura della Direzione regionale della protezione civile, una tessera di riconoscimento con foto, indicante le generalità e l'associazione o il Comune di appartenenza.

Gli stessi dovranno tenere in evidenza tale tessera sugli indumenti indossati durante gli interventi di protezione civile ovvero durante le operazioni di simulazione di emergenza ed esercitazioni cui essi prenderanno parte.

La suddetta tessera di riconoscimento è realizzata secondo lo specifico grafico contenuto nell'allegato «B» del presente regolamento.

Articolo 7

L'uso della tessera di riconoscimento per attività estranee alla protezione civile, comporta la diffida e il conseguente ritiro unilaterale e discrezionale della tessera da parte della Direzione regionale della protezione civile, unitamente alla cancellazione dall'Elenco regionale del volontariato.

Articolo 8

La Direzione regionale della protezione civile cura l'esatta applicazione di quanto disposto nel presente regolamento.